Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 15/11/2022

Sommario

PRESENTAZIONE RIFORMA DEI CAMPIONATI SOCIETA' DELEGAZIONE DI UDINE 2
PRESENTAZIONE RIFORMA DEI CAMPIONATI SOCIETA' DELEGAZIONE DI PORDENONE 3
PRESENTAZIONE RIFORMA DEI CAMPIONATI SOCIETA' DELEGAZIONE DI PORDENONE 4
INCONTRO SULLA RIFORMA DEL LAVORO NEL MONDO DELLO SPORT 5
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 5
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 5
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 5
Segreteria 5
Il sabato del Nostro calcio 5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 6
Segreteria 6
Incontro Informativo 6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 6
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 6
RISULTATI GARE 8
GIUSTIZIA SPORTIVA 8
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 8
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 11
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 15
ERRATA CORRIGE 15

CrediFriuli
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

PRESENTAZIONE RIFORMA DEI CAMPIONATI

SOCIETA' DELEGAZIONE DI UDINE

Si ricorda che il giorno

MARTEDI' 15 NOVEMBRE 2022 – con inizio alle ore 18.30
presso l'Auditorium "San Marco", Via Scamozzi 5/b – PALMANOVA

verrà presentata alle sottoelencate società della Delegazione Provinciale di Udine la riforma dei Campionati L.N.D. (non Settore Giovanile e Scolastico) che avrà luogo a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

ATLETICO PASIAN DI PRATO
AURORA BUONACQUISTO
AZZURRA PREMARIACCO
BERTIOLO
BLESSANESE
BRIAN LIGNANO CALCIO
BUTTRIO
CALCIO COMUNALE BASILIANO
CALCIO SAN VITO AL TORRE
CALCIO TEOR
CASTIONESE
CASTIONS
CENTRO SEDIA CALCIO
COMUNALE GONARS
COMUNALE LESTIZZA
CORNO CALCIO
CUSSIGNACCO CALCIO
FLAMBRO
FLUMIGNANO
LAVARIAN MORTEAN ESPERIA
MALISANA
MANZANESE
MARANESE
PALAZZOLO
POLISPORTIVA CODROIPO
PORPETTO
POZZUOLO DEL FRIULI
RISANESE
RIVIGNANO
RIVOLTO
SANGIORGINA
SANTAMARIA
SERENISSIMA PRADAMANO
SEVEGLIANO FAUGLIS
STRASSOLDO
TRIVIGNANO
U.C. 3 STELLE
UNION 91
UNIONE BASSO FRIULI
VARMESE
VILLANOVA
VIRTUS CORNO
ZOMPICCHIA

Vista l'importanza del tema trattato, si raccomanda la partecipazione di tutte le società.

PRESENTAZIONE RIFORMA DEI CAMPIONATI

SOCIETA' DELEGAZIONE DI PORDENONE

Si comunica che il giorno

MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE 2022 – con inizio alle ore 18.30
presso la Biblioteca Comunale di Aviano, Viale San Giorgio 19 (fronte Stadio "Cecchella")

verrà presentata alle sottoelencate società della Delegazione Provinciale di Pordenone la riforma dei Campionati L.N.D. (non Settore Giovanile e Scolastico) che avrà luogo a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

ARZINO
BARBEANO
CALCIO AVIANO
CALCIO MANIAGO VAJONT
CALCIO F.UNITED PORCIA
CALCIO SAN LEONARDO
CAVOLANO
CEOLINI
COMUNALE FONTANAFREDDA
LIVENTINA SAN ODORICO
MANIAGO
MONTEREALE VALCELLINA
POLCENIGO BUDOIA
PURLILIESE
SACILESE
SAN QUIRINO
SARONE 1975-2017
SARONECANEVA
SPILIMBERGO
TORRE
UNIONE SMT CALCIO
VALERIANO PINZANO
VIGONOVO
VIRTUS ROVEREDO
VIVARINA

Vista l'importanza del tema trattato, si raccomanda la partecipazione di tutte le società.

PRESENTAZIONE RIFORMA DEI CAMPIONATI

SOCIETA' DELEGAZIONE DI PORDENONE

Si comunica che il giorno

GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2022 – con inizio alle ore 18.30
presso la sala riunioni del Campo Sportivo di Fiume Veneto, Via Verdi 18

verrà presentata alle sottoelencate società della Delegazione Provinciale di Pordenone la riforma dei Campionati L.N.D. (non Settore Giovanile e Scolastico) che avrà luogo a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

AFP VILLANOVA
AZZANESE
CALCIO BANNIA
CALCIO ZOPPOLA
CASARSA
CHIONS
COMUNALE FIUME VENETO BANNIA
CORVA
CORDENONESE 3S
MORSANO AL TAGLIAMENTO
PRATA CALCIO F.G.
PRAVIS 1971
RAMUSCELLESE
REAL CASTELLANA
SANVITESE
SESTO BAGNAROLA
SPAL CORDOVADO
TAMAI
TIEZZO 1954
UNION PASIANO
UNION RORAI
VALLENONCELLO
VALVASONE ARZENE S.M.
VIVAI COOP RAUSCEDO

Vista l'importanza del tema trattato, si raccomanda la partecipazione di tutte le società.

INCONTRO SULLA RIFORMA DEL LAVORO

NEL MONDO DELLO SPORT

Il tema della recente **Riforma del lavoro nel mondo dello Sport** è uno dei punti fondamentali e cruciali che dovranno affrontare nell'immediato futuro le società sportive.

A tal proposito, su iniziativa del Presidente Alessandro Michelli, è stata organizzato un **incontro formativo,** dedicato alle società, che **si svolgerà a distanza su piattaforma Zoom il giorno 21 novembre 2022 alle ore 19.00**.

Relatore della serata sarà il Dott. Marco Perciballi, consulente amministrativo e fiscale di molteplici Federazioni Sportive e componente del tavolo tecnico istituito dal Dipartimento per lo Sport.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate al seguente link https://forms.gle/hB8kxmamDQ6kkap28 **entro e non oltre venerdì 18 novembre p.v.**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 19.11.2022:**

PROMOZIONE A	**14:30**	ANCONA LUMIGNACCO – UNIONE BASSO FRIULI
	14:30	RIVE D'ARCANO FLAIBANO – RIVOLTO
PROMOZIONE B	**14:30**	LAVARIAN MORTEAN ESPERIA - RISANESE
	14:30	CORMONESE – MARIANO
1^ CATEGORIA A	**14:30**	CORDENONESE 3S – UNION RORAI
	14:30	TAGLIAMENTO - CAMINO
1^ CATEGORIA B	**14:30**	TRIVIGNANO – CENTRO SEDIA CALCIO
1^ CATEGORIA C	**14:30**	ISM GRADISCA – SOVODNJE
	14:30	CALCIO RUDA – FIUMICELLO 2004

Si comunica che la gara MERETO CALCIO – DIANA, valida per il Campionato di 1^ Categoria Girone "B" è stata posticipata – in accordo tra le società – **a Domenica 20.11.2022 alle ore 14.30**.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

INCONTRO INFORMATIVO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Società **ASDC FIUME VENETO BANNIA** in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2022-2023, ha organizzato il seguente incontro informativo rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

TITOLO: "Lo stile di conduzione in campo".
DATA E ORA: venerdì 18 novembre 2022, ore 20.00
RELATORE: Giada Franco, Psicologa dello Sport, CFT di Casarsa della Delizia
GOOGLE MEET: https://meet.google.com/mwz-nzbs-zag

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

In riferimento a quanto in oggetto, viste le dichiarazioni degli esercenti la potestà genitoriale, vagliate le motivazioni addotte in coerenza con quanto previsto dal Settore Giovanile e Scolastico in materia di sviluppo e promozione del calcio femminile e considerato il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si concede deroga a quanto previsto dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione all'attività:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Pulcini Misti		
GRECO ADELAIDE	31/08/2010	ASD CLUB ALTURA

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Campi di Giuoco

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Si comunica che la società **COMUNALE FONTANAFREDDA** disputerà tutte le gare interne del Campionato di Promozione Girone "A" **sul campo "Bottecchia" di Via Stadio a Pordenone.**

Segue Variazione Gare

Variazioni Gare

ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2022	14 A	CHIONS	POLISPORTIVA CODROIPO		20:00		COMUNALE BOTTECCHIA PORDENONE VIA STADIO 6
16/11/2022	14 A	BRIAN LIGNANO CALCIO	N.K. KRAS REPEN		20:00		COMUNALE PRECENICCO PRECENICCO VIA DEI CARPINI
16/11/2022	**14 A**	**VIRTUS CORNO**	**POL. TAMAI**		**19:30**	**20:00**	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/11/2022	**7 A**	**TAMAI**	**RIVE D'ARCANO FLAIBANO**	**05/11/2022**	**19:30**	**17:30**	
15/11/2022	8 A	CASARSA	ANCONA LUMIGNACCO	12/11/2022	19:00	17:30	
19/11/2022	**9 A**	**TAMAI**	**CASARSA**	**19/11/2022**	**17:30**		**COMUNALE BRUGNERA VIA DEL MAS**
21/11/2022	**9 A**	**ANCONA LUMIGNACCO**	**PRO FAGAGNA**	**19/11/2022**	**19:00**	**17:30**	**COMUNALE PAVIA DI UDINE VIA FERMI**

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
DA DEST.	6 A	OL3	U.FINCANTIERI MONFALCONE	29/10/2022			

REGIONALE CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
19/11/2022	**5 A**	**TARCENTO FUTSAL**	**UDINE CITY FUTBAL SALA**		**14:30**	**20:00**	**VIA SOTTOCOLLE VERZAN, TARCENTO**

AMATORI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/02/2023	6 A	MUGLIA F.	AMATORI TAGLIAMENTO	12/11/2022	14:30		

UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
24/11/2022	**9 A**	**PRO ROMANS MEDEA**	**ZAULE RABUIESE**	**20/11/2022**	**18:30**	**10:30**	**COMUNALE ROMANS D'ISONZO VIA ATLETI AZZURRI D'ITALIA**

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/11/2022	8 A	TAMAI	VIVAI COOP RAUSCEDO	13/11/2022	19:30	10:30	
20/11/2022	**9 A**	**CHIONS**	**TAMAI**	**20/11/2022**	**10:00**	**10:30**	

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/12/2022	6 A	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	SANT'ANDREA SAN VITO	30/10/2022	10:30		

RISULTATI GARE

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			
CALCIO MANIAGO VAJONT	- PRO FAGAGNA	0 - 1	
(1) CHIARBOLA PONZIANA	- VIRTUS CORNO	1 - 1	
COMUNALE FIUME V. BANNIA	- SAN LUIGI CALCIO	1 - 1	
(1) JUVENTINA S.ANDREA	- CHIONS	1 - 1	
N.K. KRAS REPEN	- PRO GORIZIA	1 - 2	
(1) POLISPORTIVA CODROIPO	- FORUM JULII CALCIO	1 - 1	
(1) S.P.A.L.CORDOVADO	- PRO CERVIGNANO MUSCOLI	2 - 1	
(1) SANVITESE	- SISTIANA SESLJAN	1 - 1	
TAMAI	- ZAULE RABUIESE	2 - 2	
TRICESIMO	- BRIAN LIGNANO CALCIO	1 - 1	

(1) - disputata il 13/11/2022

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Tommaso Cagol (effettivo), nella seduta del 14 /11/2022 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/11/2022 N.K. KRAS REPEN - PRO GORIZIA

IL G.S.T.

- Letti gli atti di gara e relativi allegati;
- atteso che nel referto arbitrale si legge, testualmente, che "*terminata la gara venivamo (io e gli assistenti) aggrediti verbalmente da una persona non iscritta in lista nel tragitto dal tunnel di ingresso fino al nostro spogliatoio. Lo stesso si identificava come presidente della squadra di casa (OMISSIS) ..a quel punto invitavo il dirigente accompagnatore, sig. Simeoni Tullio, ad allontanare la persona indicata. Lo stesso ci provava senza però riuscirci (OMISSIS) uscendo accompagnati alla macchina dal sig.Simeoni, venivamo aggrediti verbalmente nuovamente dallo stesso presunto presidente del F.C. KRAS che reiterava le proteste(OMISSIS) fino al nostro arrivo alla macchina e ha smesso solamente una volta entrati nella vettura.*";
- ritenuto probabile, alla luce dello svolgimento dei fatti di cui sopra, che la persona in oggetto - seppure non identificata dall'arbitro - possa essere un tesserato della società ospitante e che, come tale, potrebbe essere soggetto alla giurisdizione diretta di Codesto Giudice Sportivo;
- atteso che, di conseguenza, si rende necessario l'interessamento della Procura Federale la quale potrà svolgere, nell'ampiezza delle proprie facoltà istruttorie, le indagini ritenute opportune al preciso fine di identificare il soggetto descritto in referto;

P.Q.M.

- dispone, per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale della F.I.G.C. - LN.D., la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché proceda alle indagini ritenute opportune al fine di identificare, se possibile, il soggetto che ha posto in essere la condotta descritta in narrativa e di riferire in ordine agli esiti dell'indagine al sottoscritto Giudice Sportivo perché possa adottare gli eventuali opportuni provvedimenti in merito.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 N.K. KRAS REPEN

Per non aver impedito l'ingresso nel recinto di gioco di un soggetto il cui nominativo non era presente fra quelli nella lista dei partecipanti alla gara, soggetto il quale protestava con veemenza nei confronti della terna arbitrale mentre quest'ultima rientrava nello spogliatoio e, successivamente, mentre gli arbitri raggiungevano la propria autovettura nel parcheggio più di mezz'ora dopo.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SIMEONI TULLIO	(N.K. KRAS REPEN)	VALDISERRA MAURIZIO	(PRO GORIZIA)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSSOLETTO GIOVANNI	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	GIATTI MASSIMILIANO	(PRO FAGAGNA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PINTON FILIPPO	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	CASSIN LUCA	(PRO FAGAGNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAIN SIMONE	(N.K. KRAS REPEN)	IURI LUCA	(PRO FAGAGNA)
PINZANO FEDERICO	(PRO FAGAGNA)	ZULIANI FILIPPO	(PRO FAGAGNA)
BRADASCHIA DANIEL	(PRO GORIZIA)	GERMAN MATTIA	(SAN LUIGI CALCIO)
GEROLIN LUCA	(TAMAI)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

SIMEONI STEFANO	(N.K. KRAS REPEN)	SPINELLI ALEX	(ZAULE RABUIESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BEGGIATO EDDY	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	ZAMBON ALESSIO	(COMUNALE FIUME V. BANNIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CONTENTO SIMONE	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	DE CECCO MATTIA	(BRIAN LIGNANO CALCIO)
ALBERTI ANDREA	(COMUNALE FIUME V. BANNIA)	IACONO GABRIELE	(COMUNALE FIUME V. BANNIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PRESELLO EMANUELE	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	MUIESAN MATTEO	(N.K. KRAS REPEN)
KOGOI NIK	(PRO GORIZIA)	TUCCIA MATTIA	(SAN LUIGI CALCIO)
CESARIN GIOVANNI	(TAMAI)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GJINI ENKEL	(CALCIO MANIAGO VAJONT)	SBARAINI ALESSANDRO	(COMUNALE FIUME V. BANNIA)
VENUTI GIANLUCA	(PRO FAGAGNA)	GREGORIC MIHA	(PRO GORIZIA)
VECCHIO NICOLA	(PRO GORIZIA)		

GARE DEL 13/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZGRABLIC IVAN	(CHIONS)	KODERMAC JAKOB	(VIRTUS CORNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIOP MOUSTAPHA	(CHIONS)	PISCOPO MARCO	(JUVENTINA S.ANDREA)
SELVA LORENZO	(JUVENTINA S.ANDREA)	CORVAGLIA ALESSIO	(S.P.A.L.CORDOVADO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTESTELLA ALEX	(CHIARBOLA PONZIANA)	GUOBADIA ISOKEN	(VIRTUS CORNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KERPAN KEVIN	(JUVENTINA S.ANDREA)	FACCHINI RICCARDO	(POLISPORTIVA CODROIPO)
PANECK CHRISTIAN	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)	KANAPARI ALESSIO	(VIRTUS CORNO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CASASOLA STEFANO	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)	VENARUZZO RICCARDO	(SANVITESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CROSATO LUCA	(SISTIANA SESLJAN)

AMMONIZIONE (III INFR)

BORGOBELLO OMAR	(CHIONS)	ZGRABLIC IVAN	(CHIONS)
BERTOLI PIERFRANCESCO	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)	DE AGOSTINI MATTIA	(S.P.A.L.CORDOVADO)
DALLA NORA MATTEO	(SANVITESE)	GOTTER HERVE MATTIA	(SISTIANA SESLJAN)
TOMASETIG SAMO	(SISTIANA SESLJAN)		

AMMONIZIONE (II INFR)

SUREZ FILIPPO	(CHIARBOLA PONZIANA)	FRASCHETTI ALESSANDRO	(CHIONS)
VALENTA EMANUEL	(CHIONS)	CELCER UROS	(JUVENTINA S.ANDREA)
TUAN PIETRO	(JUVENTINA S.ANDREA)	BRICHESE RICCARDO	(S.P.A.L.CORDOVADO)
PELENGIC DUSAN	(SISTIANA SESLJAN)	PEZZARINI ALBERTO	(VIRTUS CORNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ZUNINO SAMUELE	(PRO CERVIGNANO MUSCOLI)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore,
avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 09.11.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-5/2022-2023 RECLAMO della società ASD ZAULE RABUIESE (Campionato Eccellenza) in merito ai provvedimenti assunti dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. PRO GORIZIA / ASD ZAULE RABUIESE, disputata il 19.10.2022 (in C.U. n° 41 del 21.10.2022)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 41 del 21.10.2022 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il G.S. – preso atto della sospensione della gara tra ASD Pro Gorizia e ASD Zaule Rabuiese al 7° minuto del secondo tempo "*per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuta ad un guasto all'impianto di illuminazione sul risultato parziale di 2-0 in favore della società ASD Pro Gorizia*" – ha rimesso gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale, disponendo la ripresa della gara *"a centrocampo sul dischetto del calcio d'inizio con una rimessa da parte dell'arbitro*", non avendo ravvisato responsabilità addebitabile ad alcuno, per essersi piuttosto verificata una causa di forza maggiore.
Avverso tale decisione l'ASD Zaule Rabuiese ha preannunciato reclamo in data 23.10.2022 a mezzo PEC, chiedendo contestualmente la copia dei documenti su cui la pronuncia del G.S. risulta fondata.
A seguito della trasmissione dei predetti documenti, avvenuta in data 24.10.2022, l'ASD Zaule Rabuiese in data 29.10.2022 ha quindi inviato, a mezzo PEC, formale reclamo chiedendo, in via principale, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 10 CGS e, per l'effetto, l'annullamento della decisione del G.S. in epigrafe indicata, con conseguente irrogazione della sanzione della sconfitta per 0 a 3 in danno dell'ASD Pro Gorizia, società ospitante ritenuta responsabile dell'accaduto; nonché chiedendo, in subordine, la ripetizione della gara dal primo minuto con punteggio di zero a zero.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'ASD Pro Gorizia con atto di controdeduzioni di data 04.11.2022, inviato con PEC di pari data, a mezzo del quale è stato chiesto il rigetto del reclamo, la conferma della decisione assunta dal G.S. e la condanna dell'ASD Zaule Rabuiese alla rifusione delle spese e competenze di lite ai sensi dell'art. 55 CGS.
All'udienza del 09.11.2022, all'ora fissata per la convocazione delle parti, sono risultati presenti il Presidente dell'ASD Zaule Rabuiese, sig. Luigi Giani, assistito dall'avv. Nicola Paolini; il Presidente dell'ASD Pro Gorizia, sig. Franco Bonanno, assistito dall'avv. Alfonsodavide D'Angelo e il sig. Domingo Bianco su delega del primo. In sede di udienza i legali delle parti e le parti personalmente hanno ampiamente e motivatamente illustrato, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, le rispettive posizioni, ripercorrendo le argomentazioni svolte in atti e richiamandosi, conclusivamente, alle domande già formulate in sede di reclamo ed in sede di controdeduzioni.
Nella vicenda di specie, si fa questione dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 10 CGS, dovendosi valutare se, per quanto accaduto, sussista una qualche forma di responsabilità dell'ASD Pro Gorizia, società ospitante, in relazione al guasto all'impianto elettrico che, di fatto, ha impedito la prosecuzione della gara.

La disposizione di cui all'art. 10, co. 1, CGS prevede espressamente la sanzione della perdita della gara a danno della società che possa essere ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa.
Tale disposizione rappresenta uno dei precipitati normativi della riforma del CGS, in vigore dal 01.07.2019 (C.U. FIGC n. 139/A del 17.06.2019), avendo preso luogo del previgente art. 17 CGS, il quale chiamava la società a rispondere per i medesimi fatti o situazioni, *anche oggettivamente*.
L'eliminazione, in sede di riforma, dell'inciso "anche oggettivamente" – inciso che non compare nell'attuale art. 10 CGS – non pare leggibile alla stregua della mera espunzione di un pleonasmo (sul presupposto che la responsabilità oggettiva è comunque prevista, nei casi ivi considerati, dall'art. 6, co. 2 e ss., CGS), ma risulta avere, piuttosto, una portata significante, finalizzata ad escludere dalla previsione in commento una particolare forma di responsabilità (quella oggettiva, appunto) che nel previgente assetto normativo era invece invocabile.
Una siffatta lettura trova conferma anche nei precedenti giurisprudenziali formatisi al tempo del previgente art. 17 CGS, ove la responsabilità oggettiva della società non risulta ancorata alla condotta dei soggetti indicati dall'art. 6, co. 2 e ss., CGS, ma si riferisce, del tutto diversamente, ad una particolare fattispecie di responsabilità (diretta) della società stessa, che prescinde da ogni valutazione relativa alla condotta e che può essere esclusa – per quanto solitamente avviene nei casi di responsabilità oggettiva – solo al ricorrere di una causa di forza maggiore (cfr. anche il precedente di Corte Sportiva d'Appello F.V.G. in C.U. n. 82 del 05.02.2019).
Sempre con riferimento al previgente art. 17 CGS è stato autorevolmente affermato che la responsabilità della società, nelle fattispecie richiamate dalla norma, sussiste "non solo nel caso in cui l'evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato determinato da una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma anche a titolo di responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell'evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società" (Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, decisione n. 17 del 24.06.2014). Un tanto proprio in ragione dell'inciso ("anche oggettivamente") presente nella formulazione del previgente art. 17 CGS, poi riformato a far tempo dal 01.07.2019.
L'espunzione dalla attuale formulazione dell'art 10 CGS della responsabilità oggettiva (sorretta, in epoca ante riforma, soltanto dall'inciso sopra richiamato), induce a ritenere che la responsabilità della società per i fatti o le situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara possa essere – ora – solamente di natura dolosa o colposa, sulla base dei principi generali in materia.
Ciò considerato, non risultano dunque determinanti i precedenti giurisprudenziali citati in sede di reclamo dall'ASD Zaule Rabuiese, posto che gli stessi si riferiscono a dei casi decisi al tempo del previgente art. 17 CGS, il quale, come detto, chiamava le società a rispondere *anche oggettivamente*. Lo stesso dicasi per il precedente citato in sede di udienza dal Presidente dell'ASD Zaule Rabuiese (il quale ha riportato una vicenda analoga a quella oggi in decisione, che ha direttamente interessato la stessa ASD Zaule Rabuiese quale società ospitante).
Alla luce della disposizione di cui all'art. 10 CGS, occorre invece valutare se, con riguardo alla condotta direttamente ascrivibile all'ASD Pro Gorizia, ricorra una qualche forma di responsabilità, dolosa o colposa, che possa comportare la sanzione della perdita della gara, a causa dell'interruzione della gara stessa per il guasto occorso all'impianto di illuminazione.
Sul punto si rileva – in primo luogo – che è pacificamente escludibile, in capo all'ASD Pro Gorizia, la sussistenza di qualsivoglia intenzione e/o volontà diretta a causare il danno verificatosi all'impianto elettrico, al fine ipotetico di impedire appositamente lo svolgimento della gara. Oltre che irreale, una contraria affermazione rimarrebbe del tutto illogica, posto che la società ospitante stava pure conducendo la gara con il risultato di 2 a 0 al momento del verificarsi del guasto. In ogni caso, agli atti non vi è elemento alcuno che possa indurre a ritenere sussistente una condotta dolosa della predetta associazione.

La valutazione inerente ai profili – eventuali – di colpa dell'ASD Pro Gorizia involge, a giudizio della Corte, una duplice disamina: da un lato si tratta di vagliare la condotta tenuta dall'associazione nelle immediatezze del guasto; dall'altro lato si tratta di considerare se, prima del verificarsi del guasto, l'associazione sia risultata in qualche modo negligente, in ipotesi per aver trascurato l'ordinaria manutenzione dell'impianto elettrico.
In relazione al primo profilo, non è dato rinvenire alcun elemento atto a prefigurare una responsabilità colposa in capo all'associazione. Ed invero, per quanto emerso in giudizio, al verificarsi del guasto i dirigenti dell'ASD Pro Gorizia si sono immediatamente attivati, (anche) chiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno redatto, alle ore 22.11, un verbale di diffida dall'utilizzo dell'impianto elettrico (il guasto, per quanto evincibile dal referto del direttore di gara, si era verificato circa un'ora prima, alle ore 21.09). La diffida in questione ha evidentemente impedito all'ASD Pro Gorizia di intervenire, in ipotesi, con un generatore di corrente (detta soluzione, per altro, sarebbe risultata comunque impraticabile, per effetto della impossibilità di utilizzo dei quadri elettrici danneggiati).
A fronte di tali risultanze, che trovano riscontro documentale, la lamentata assenza *in loco* di un tecnico specializzato, non assume rilevanza alcuna, posto che – proprio per effetto della predetta diffida – l'impianto elettrico non poteva comunque essere oggetto di intervento. Del pari irrilevante è da ritenersi il fatto che il direttore di gara non abbia indicato a referto (o in un suo eventuale supplemento) la condotta tenuta dai dirigenti della società ospitante in occasione del guasto, posto che tale condotta, nel caso di specie, è desumibile *aliunde* (documentazione fotografica, verbale Vigili del Fuoco) e che il referto, evidentemente, non ha alcuna efficacia probatoria sul *quod non*, non essendo dato escludere la sussistenza di alcuni fatti sol perché ivi non riportati.
Maggiormente problematica è risultata, per contro, la valutazione della responsabilità dell'ASD Pro Gorizia in relazione alla condotta da questa tenuta prima del verificarsi del guasto, anche per il fatto che l'associazione sportiva – che, per il principio di vicinanza della prova, ben poteva esse più scrupolosa sul punto – non ha avuto cura di fornire alla Corte quei documenti che avrebbero reso certamente più agevole detta valutazione (ad esempio: una relazione tecnica relativa alla tipologia del guasto).
La convenzione di affidamento all'ASD Pro Gorizia dell'impianto comunale "Stadio Bearzot", ove si è disputata la gara (convenzione ampiamente citata in sede di controdeduzioni, ma nemmeno allegata) è stata acquisita dalla Corte in ragione degli ampi poteri di indagine e di accertamento alla stessa attribuiti dalla disposizione di cui all'art. 50, co. 3, CGS, trattandosi comunque di documento ad evidenza pubblica.
Agli effetti, la predetta convenzione pone a carico del Comune di Gorizia la gestione straordinaria di tutti gli impianti presenti presso lo "Stadio Bearzot", ivi compreso l'impianto elettrico.
Dalla corrispondenza intercorsa tra l'ASD Pro Gorizia e l'Ufficio Sport del Comune di Gorizia è dato evincere che, a fronte della segnalazione dell'accaduto da parte dell'associazione sportiva (la quale, richiamandosi ad un incendio al quadro elettrico, ha richiesto un intervento di "manutenzione straordinaria"), il Comune si è effettivamente attivato per il ripristino della funzionalità dell'impianto, senza nulla obiettare al riguardo. E' da intendersi, per un tanto, che il guasto non possa essere ricondotto ad un difetto di manutenzione ordinaria, sibbene ad un evento – pure non adeguatamente precisato dal punto di vista tecnico – estraneo alla sfera di controllo dell'associazione sportiva. Diversamente, l'Ente pubblico avrebbe eccepito il difetto di competenza in ordine all'intervento di riparazione richiesto.
Non si ritiene, in questa sede, di attribuire particolare rilevanza alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Direttore Generale dell'ASD Pro Gorizia, non solo per il fatto che esse non hanno alcun valore confessorio in ordine alla responsabilità per l'accaduto, ma anche per il fatto che dette dichiarazioni si riferiscono – generalmente – alla vetustà dell'impianto elettrico di proprietà comunale.

Si deve anche considerare che la vicenda si è verificata nell'ambito del campionato dei dilettanti (per altro in orario di gara indicato dalla Federazione e non liberamente scelto dalla società ospitante), al quale partecipano società che dispongono di mezzi e risorse limitate e che non sono tenute ad assicurare la presenza di personale specialistico o di strutture sussidiarie di emergenza per garantire il regolare svolgimento della gara, qualora siano utilizzatrici di un impianto apparentemente in regola e funzionante (cfr., ancora, Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI, decisione n. 17 del 24.06.2014).

Nella vicenda di specie, quindi, non risulta ravvisabile alcuna condotta dolosa o colposa dell'ASD Pro Gorizia, che possa determinare l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 10 CGS, considerato – in definitiva – che: *(a)* il guasto all'impianto è stato improvviso e grave; *(b)* i responsabili della società si sono attivati immediatamente, chiedendo pure l'intervento dei Vigili del Fuoco; *(c)* non si è resa possibile alcuna azione di ripristino della funzionalità dell'impianto nelle immediatezze del guasto, stante la diffida ricevuta dagli stessi Vigili del Fuoco; *(d)* è ragionevole ritenere, anche secondo la nota regola del "più probabile che non", che si sia trattato di un guasto non connesso ad un difetto di ordinaria manutenzione, posto che, diversamente, il Comune di Gorizia non sarebbe intervenuto in sede di riparazione senza nulla eccepire.

Ne deriva che la domanda proposta in via principale dall'ASD Zaule Rabuiese, con la quale si chiede l'annullamento dell'impugnata decisione del GST e, per l'effetto, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 in danno della società ospitante, è da reputarsi infondata, non risultando sussistente, nel caso di specie, la responsabilità richiamata dall'art. 10 CGS.

Del pari infondata è da reputarsi la domanda proposta dall'ASD Zaule Rabuiese in via di subordine, con la quale si chiede "la ripetizione integrale della gara dal primo minuto con punteggio di zero a zero". Ed invero, ai sensi dell'art. 33, co. 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 CGS devono essere proseguite per i soli minuti non giocati.

Non si ritiene, infine, fondata la domanda dell'ASD Pro Gorizia in punto di condanna alla rifusione delle spese ai sensi dell'art. 55 CGS. Un tanto non solo perché il reclamo dell'ASD Zaule Rabuiese non è risultato inammissibile, manifestamente infondato o temerario (essendo anzi ben motivato ed argomentato), ma anche perché la vertenza ha involto una questione particolare, che ha imposto alla Corte una valutazione comunque complessa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenutane l'infondatezza:

- rigetta il reclamo, per l'effetto confermando le decisioni assunte dal GST nel proprio provvedimento, disponendo "*che la gara* – sospesa al 7° minuto del secondo tempo – *dovrà essere ripresa a centrocampo sul dischetto del calcio d'inizio con una rimessa da parte dell'arbitro*", a partire dal minuto di sospensione;
- dispone il definitivo addebito del contributo, compensando integralmente e per il resto le spese tra le parti.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 15.11.2022.

Il Presidente
(Ermes Canciani)